CAMERA DEI DEPUTATI N. 6228

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NENNA D'ANTONIO

Presentata il 20 dicembre 1991

Norme in favore del lavoro familiare e domestico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rilevanza dell'attività lavorativa e di assistenza prestata da cittadini italiani nel nucleo familiare è un dato di immediata evidenza, che si collega ad un fenomeno a forte valenza sociale ed economica, rispetto al quale la società civile ed il legislatore non possono rimanere indifferenti.

Motivi di equità e di riconoscimento di interessi civilmente rilevanti, nonché di interessi umani ed economici, impongono la regolamentazione di un'attività fino ad oggi lasciata nell'ombra sia dal punto di vista sociale che economico. E in tale sforzo il ruolo del legislatore può e deve essere non solo quello di dettare regole per una materia tanto delicata, ma anche quello di aprire la strada alla maturazione e alla crescita civile di valori attinenti all'attività familiare e domestica.

In tale quadro la presente proposta di legge mira a offrire un riconoscimento sociale e giuridico del lavoro familiare e domestico quale prestazione di attività lavorativa e di assistenza, con ciò consacrando formalmente la valenza professionale e umana dell'attività medesima e consentendone una regolamentazione con effetti economici di vario tipo.

In particolare la presente proposta di legge configura come attività professionale il lavoro domestico scelto da soggetti che a tal fine abbandonano la propria attività professionale esterna al nucleo familiare, iscrivendosi presso l'ufficio di collocamento con apposita dichiarazione di opzione esplicita per il lavoro domestico: attraverso tale sistema si equipara quindi la scelta lavorativa domestica ad altre scelte professionali anche ai fini amministrativi, con ciò agevolando la libertà

di scelta dei soggetti interessati. Nello stesso senso, in presenza di determinati requisiti di garanzia, i soggetti che attendono al lavoro familiare o domestico possono ottenere a domanda l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La presente proposta di legge in definitiva vuole offrire un contributo verso un più avanzato stadio di riconoscimento civile di situazioni umane e familiari che altrimenti verrebbero lasciate, sia in termini di garanzie giuridiche che in termini umani ed economici, nell'indifferenza normativa e sociale, a tutto discapito di quei soggetti che, per scelta o per necessità, svolgono un lavoro, quale quello familiare o domestico, immeritatamente misconosciuto eppure di enorme valenza umana e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il lavoro familiare o domestico quale prestazione di attività lavorativa e di assistenza nell'ambito del nucleo familiare, è riconosciuto come attività professionale con le relative conseguenze ed i relativi effetti giuridici.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, si configura come attività professionale, con relativo *status*, il lavoro domestico scelto da quei soggetti, che, titolari di un rapporto di lavoro regolare di tipo contrattuale, sciolgono tale vincolo mediante licenziamento, iscrivendosi al rispettivo ufficio di collocamento con la dichiarazione di optare per il lavoro domestico a tempo determinato e producendo la documentazione necessaria prevista da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Gli uffici di collocamento curano la stesura di apposita lista degli occupati nel lavoro domestico, producendo la relativa documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e provvedono a organizzare le ispezioni di regolarità e controllo.

4. Il soggetto che sceglie il lavoro domestico quale attività professionale, deve dimostrare, al momento della scelta, di essere componente di un nucleo familiare comunque non inferiore a due componenti conviventi stabilmente. Ogni anno ciascun soggetto documenta all'ufficio di collocamento la regolarità della propria posizione familiare ai fini del presente comma.

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore

della presente legge le persone di età non inferiore ai ventinove anni e non superiore ai cinquantacinque che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo titolari di pensione diretta, prestano lavoro familiare o domestico, così come definito al comma 1 dell'articolo 1, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una gestione previdenziale o che possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle proprie posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto per i lavoratori dipendenti dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 18 della legge 2 agosto 1990, n. 233.